

TABELLA 2

Ammontare del beneficio mensile

	Ammontare del beneficio mensile
1 membro	80
2 membri	160
3 membri	240
4 membri	320
5 o più membri	400

16A05212

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 giugno 2016.

Modifica del decreto 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato al settore carne bovina.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultra-periferiche e alle isole minori del Mar Egeo;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013», ed in particolare l'art. 21 concernente la misura premi per il settore carne bovina laddove sono previste le maggiorazioni dei premi all'interno della stessa misura;

Vista la nota ARES(2015)3121609 del 24 luglio 2015, con la quale i servizi della Commissione europea hanno espresso, tra l'altro, un giudizio di «non conformità» in merito alla differenziazione dell'importo unitario dell'aiuto per il sostegno accoppiato all'interno della stessa misura;

Vista la nota ministeriale 29 settembre 2015, prot. n. 3351, con la quale, in riscontro alla sopra citata nota ARES(2015)3121609 del 24 luglio 2015 sono state fornite ai servizi della Commissione europea, spiegazioni sulle scelte effettuate;

Vista la comunicazione 28 aprile 2016, acquisita al protocollo n. 2872 del 29 aprile 2016, con la quale i servizi della Commissione hanno sollecitato la trasmissione delle informazioni derivanti dalla revisione delle modalità di calcolo dei premi di cui all'art. 21, del sopracitato decreto 18 novembre 2014, in conformità all'art. 53 del regolamento (UE) n. 639/2014;



Visti gli esiti della riunione del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura dell'8 giugno 2016, che ha accolto la condizione, formulata dalla Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome, di considerare i *plafond* del presente decreto per il solo anno 2016;

Considerato che i servizi della Commissione europea non hanno ritenuto le motivazioni addotte con la nota ministeriale 29 settembre 2015, prot. n. 3351, idonee a rimuovere la «non conformità» sulla differenziazione dell'importo unitario dell'aiuto per il sostegno accoppiato all'interno della stessa misura;

Ritenuto, in riscontro alle sopra citate osservazioni di «non conformità» espresse dalla Commissione europea, di dover fissare le quote di finanziamento da destinare al sostegno delle tipologie di allevamento, individuate dall'art. 21 del sopracitato decreto 18 novembre 2014, in coerenza alle scelte nazionali espresse nel documento approvato con delibera del Consiglio dei ministri nella seduta del 31 luglio 2014, tenendo conto nel calcolo delle rispettive maggiorazioni di premio, previste dal medesimo art. 21;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 giugno 2016;

Decreta:

Art. 1.

Misura premi per il settore carne bovina

1. L'art. 21 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, per l'anno di domanda 2016, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Misura premi per il settore carne bovina*). —

1. La quota pari all'8,64 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze bovine, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

3. La quota pari allo 0,86 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi vacche nutrici iscritte ai Libri genealogici delle razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal *virus* responsabile della rinotracheite infettiva del bovino, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal re-

golamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

4. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 3 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

5. La quota pari allo 0,83 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.

6. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

7. La quota pari al 14,48 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione; nonché ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione.

8. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 7 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

9. La quota pari allo 0,29 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.

10. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 9 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

11. I premi di cui ai commi 2, 4, 6, 8 e 10 non sono tra loro cumulabili né sono cumulabili con i premi per il settore latte di cui all'art. 20.»

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2016

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1908



<p>ALLEGATO</p> <p>MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2012, n. 252</p> <p>Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato al settore carne bovina.</p> <p>Oneri eliminati.</p>	<p>Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.</p> <p>Oneri introdotti.</p> <p>Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non introduce oneri.</p> <p>Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:</p> <p>non ci sono cambiamenti sulle modalità e sui requisiti di accesso all'aiuto. Si tratta di un adeguamento ai regolamenti UE sulle modalità di finanziamento della misura premi per il settore carni bovine.</p> <p>16A05194</p>
--	--

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Muscoril».

Estratto determina V&A IP n. 1121 del 27 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MUSCORIL injection 6 ampuli po 2 ml dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 63/167/98-C, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmaroc S.r.l. - Viale Pio XI n. 48 - 70056 Molfetta (BA).

Confezione: MUSCORIL «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml.

Codice AIC: 044131023 (in base 10), 1B2SQH (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intramuscolare.

Composizione: ogni fiala da 2 ml contiene:

principio attivo: Tiocolchicoside 4 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico 1M, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: trattamento adiuvante di contratture muscolari dolorose nelle patologie acute della colonna vertebrale negli adulti e negli adolescenti dai 16 anni in poi.

Officine di confezionamento secondario:

FIEGE Logistics Italia S.p.A. - Via Amendola 1, 20090 Calepio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio - Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO); Falorni S.r.l. - Via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Masotti - 51100 Seravalle Pistoiese (PT); CIT S.r.l., - Via Primo Villa, 17 - 20875 Burago di Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MUSCORIL «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml.

Codice AIC: 044131023; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MUSCORIL «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml.

Codice AIC: 044131023; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05170

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc».

Estratto determina V&A IP n. 1140 del 27 giugno 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZOREM 10 mg Tablety 30 tablety blister PVC-PVDC/AI dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 83/375/01-C, il quale, per quanto espresso in premessa, può essere posto in commercio con la denominazione Norvasc e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Pricetag SPA con sede legale in Vasil Levski St. 103 - 1000 SOFIA.

Confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse.

Codice AIC: 044428023 (in base 10), 1BCURR (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Una compressa contiene:

principio attivo: amlodipina besilato 13,889 mg (pari ad amlodipina base 10 mg);

eccipienti: cellulosa microcristallina, calcio fosfato dibasico anidro, amido glicolato sodico, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: Iperensione. *Angina pectoris* cronica stabile. Angina conseguente a vasospasmo (angina di Prinzmetal).

Officine di confezionamento secondario:

FIEGE Logistics Italia S.p.A. - Via Amendola, 1 - 20090 Calepio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio - Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO); Falorni s.r.l. - Via Provinciale Lucchese, 51 - Loc. Masotti 51030 Seravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse.

Codice AIC: 044428023; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

